

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI - RECESSO DALLA FONDAZIONE

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **09:40** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO	Presente
ALESI ALBERTO	Presente
BARBIERI NICOLA	Presente
DELLONTI DAVIDE	Presente
GAMBINI MAURIZIO	Presente
LAVANNA OMAR	Presente
PAOLUCCI FRANCESCA	Assente
PEDINELLI MARGHERITA	Presente
PIEROTTI ANDREA	Presente
RICCI MATTEO	Presente
SERI MASSIMO	Presente
TAGLIOLINI DANIELE	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Alesi Alberto, Barbieri Nicola, Pierotti Andrea.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Pesaro ha individuato il tema della cultura come uno degli assi prioritari verso i quali indirizzare le strategie future, nella consapevolezza che esso rappresenta un fattore cruciale ai fini dell'attrattività del territorio di riferimento, e decidendo quindi di promuovere il proprio patrimonio storico artistico come mezzo di sviluppo economico e di inclusione sociale e culturale;

Che tra le linee di indirizzo estratte dal programma di mandato del Sindaco di Pesaro, si evince chiaramente l'obiettivo del rilancio e della valorizzazione dell'offerta culturale, da conseguire mediante l'individuazione di un nuovo modello di sviluppo, in cui identificare azioni per la città in grado di intercettare visitatori, valorizzando così le eccellenze del nostro patrimonio culturale;

Evidenziato in particolare:

- che il patrimonio culturale del territorio è oggi una risorsa poco valorizzata, a dispetto della sua notevole consistenza, della sua elevata attrattività dal punto di vista turistico e della sua potenzialità di concorrere al rafforzamento dei fattori identitari della comunità;
- che tale patrimonio può diventare un volano per lo sviluppo economico locale nella misura in cui si integrino risorse e servizi all'interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili;
- che il sistema culturale della città e i risultati ad oggi raggiunti impongono dunque un ulteriore salto di qualità attraverso nuove forme di integrazione tra le molteplici offerte culturali esistenti e la costruzione di una più forte rete di sistema, quale interlocutore sempre più unitario per le politiche di promozione della città;
- che è necessario altresì consolidare e rafforzare le esperienze che vedono il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nonché valorizzare le relazioni nazionali ed internazionali anche attraverso la programmazione condivisa di eventi e di iniziative culturali, coproduzioni, inserimento in circuiti espositivi.

Rilevato che la ricerca di integrazioni operative e di collaborazioni sempre più stabili tra istituzioni culturali è peraltro al centro delle politiche di *governance* di molte città italiane ed europee proprio in funzione del superamento di fragilità interne ai sistemi culturali urbani, della riduzione di trasferimenti statali, della necessità di disegnare più forti strategie locali di competizione tra aree territoriali, nonché di impulso agli investimenti.

Tali strategie, sono in linea con la più recente evoluzione normativa che spinge a investire sulla cultura quale fattore costitutivo di sviluppo, leva fondamentale per promuovere lavoro, investimenti, nuove attività. I recenti provvedimenti sono orientati a riportare al centro la gestione, a restituire autonomia ai soggetti gestori, a sostenere i processi di affidamento dei servizi pubblici culturali alle fondazioni, a promuovere partnership pubblico-private anche con l'adozione di forme di fiscalità di vantaggio, a introdurre e favorire una cultura della progettualità integrata e partecipata nei processi di valorizzazione del patrimonio storico –culturale;

Che i principali servizi culturali del comune di Pesaro sono attualmente gestiti:

- in via autonoma da due Enti, l'Ente Olivieri e il Centro Arti Visive Pescheria, nella forma giuridica della Fondazione
- dal Comune di Pesaro per il tramite di società cooperative (per Musei e Biblioteche) o Associazione (per i Teatri), alle quali sono affidati in appalto i relativi servizi museali, bibliotecari e teatrali;

Considerato che il Comune di Pesaro propone di realizzare l'aggregazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale ed elaborare le relative strategie, piani e programmi in un'unica Istituzione sotto l'egida Oliveriana, attraverso la quale l'amministrazione comunale, di concerto con altri attori pubblici e privati, possa esercitare un ruolo di stimolo e promozione delle attività culturali cittadine, con uno sguardo attento anche al resto del territorio provinciale.

L'elaborazione del progetto intorno al "nucleo" Oliveriano presenta almeno due significativi punti di forza:

- l'Ente Olivieri, già si caratterizza per l'auspicata dimensione integrata verso la quale si vuole oggi ricondurre l'offerta culturale pesarese e ha potuto negli anni

consolidare un modello organizzativo di gestione integrata poichè a Palazzo Almerici coesistono un museo archeologico, diversi archivi e fondi archivistici privati, la Biblioteca Oliveriana;

- l'Ente Olivieri riveste già la forma giuridica della Fondazione, promossa dal legislatore quale modello di riferimento per la gestione d'iniziativa nel campo culturale.

L'operazione, che amplierà dunque l'ambito delle competenze dell'Ente Olivieri affiancando allo scopo originario della fondazione ulteriori scopi, non configgenti con la volontà originaria dell'Olivieri, assicurerà i seguenti vantaggi in termini di *governance*, marketing territoriale e gestione:

in particolare, per ciò che attiene la *governance* la Fondazione si porrebbe quale:

1. Strumento per la programmazione e la valorizzazione coordinata con gli atti di pianificazione della Città con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati; strumento per attuare relazioni nazionali e internazionali anche attraverso il riconoscimento nazionale, per operare oltre i confini locali e regionali;
2. Strumento di gestione di "progetti di rete" come ad esempio card musei/città, bigliettazione unica, ecc.);
3. Strumento di realizzazione partnership e *fundraising* professionale, relazioni internazionali e progetti europei, per garantire maggiore forza di interlocuzione rispetto al mercato e ai processi di esternalizzazione;

per ciò che attiene il marketing territoriale, la Fondazione si porrebbe quale:

1. strumento per il ripensamento ed il consolidamento dell'immagine e del ruolo del sistema cultura;
2. valorizzazione delle iniziative anche in collaborazione con i soggetti che operano nel campo della promozione turistica;
3. promozione e comunicazione anche al fine di raggiungere un livello di massa critica adeguato.

per ciò che attiene la gestione, la Fondazione si porrebbe quale:

1. strumento per la gestione integrata delle attività di promozione della Città con particolare riferimento a: programmazione culturale e produzione mostre ed eventi; marketing e promozione; commercializzazione spazi e servizi; *fundraising*, servizi educativi e didattici;
2. strumento per la fornitura di servizi tecnici di supporto per iniziative culturali a soggetti pubblici e privati;
3. strumento per la definizione di progetti innovativi per la gestione del patrimonio culturale
4. strumento per la razionalizzazione dei costi di gestione senza compromettere la biodiversità degli istituti esistenti, sulla base di una direzione culturale e scientifica unitaria, a beneficio di un maggiore equilibrio nelle spese tra le diverse strutture;

Considerato, altresì che, il Comune di Pesaro ha ritenuto di procedere anzitutto ad adeguare lo Statuto della Fondazione Ente Olivieri, riconfermando la valenza del medesimo soggetto istituzionale nel disegno di politica culturale comunale, introducendo le opportune variazioni tali da garantire un'operatività aderente ai sopracitati indirizzi di mandato e all'evoluzione istituzionale in materia culturale, ovvero:

- l'ampliamento dell'ambito operativo della Fondazione con la previsione di finalità di valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale attraverso la gestione integrata dei beni e la promozione di programmi di sviluppo di turismo culturale, in un processo di cooperazione interistituzionale e di partnership pubblico-privata;
- l'individuazione di una "regia" pubblica del sistema culturale con la possibilità di partecipazione di persone fisiche e giuridiche private disponibili a sostenere il nuovo progetto culturale nel suo insieme e /o in possibili aree tematiche o progetti specifici, con la previsione di contribuzioni in denaro per sostenere le finalità dell'Ente;
- l'introduzione di una guida operativa forte in possesso di duplice competenza, ovvero di preparazione artistico-culturale e formazione manageriale, per assicurare alla Fondazione strumenti adeguati con cui operare negli ambiti di riferimento;

- la previsione di un organismo di progettazione scientifica composto da esperti di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione in grado di armonizzare i diversi ambiti di intervento della stessa;
- la previsione di una separata evidenza del patrimonio oliveriano all'interno del patrimonio della Fondazione a seguito delle modifiche statutarie e del conseguente ampliamento delle attività, da conseguire mediante la rilevazione contabile in via separata dei beni originariamente provenienti dall'ente Olivieri, la connotazione di intangibilità e la previsione di apposito organo preposto alla conservazione, integrità e accrescimento, a tutela della specificità del patrimonio stesso.

Ricordato che il disegno sistemico e di organizzazione integrata presenta diversi punti di forza in quanto:

- conserva la riconoscibilità e il valore dell'Ente Olivieri;
- consolida la dimensione integrata, già presente nell'Ente Olivieri, verso la quale si vuole ricondurre l'offerta culturale del territorio;
- garantisce il lascito Oliveriano in quanto tutti i beni mobili dell'Ente Olivieri costituiscono il fondo di dotazione del patrimonio della Fondazione il quale è indisponibile e inalienabile e la cui contabilità è separata da quella relativa alla gestione corrente e da quella relativa alla restante parte del patrimonio;
- continua il percorso di valorizzazione di un sistema della cultura caratterizzato da una regia pubblica cui si aggiunge un forte impegno di soggetti privati;
- consente positive sinergie integrando obiettivi ed operatività, razionalizzando i costi e operando su più vaste economie di scala;
- favorisce una programmazione concertata su un arco temporale pluriennale;
- è in linea con il Codice dei Beni culturali che prevede la costituzione di appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di progetti strategici di valorizzazione integrata del patrimonio culturale;

Evidenziato inoltre che:

- la Provincia di Pesaro e Urbino è socia dell'Ente Olivieri come si evince dalla deliberazione C.P. n. 21 del 28.3.2011 la quale ha provveduto a recepire ed approvare le ultime modifiche e aggiornamenti allo statuto dell'Ente Olivieri;
- il rapporto Provincia – Ente Olivieri risale agli anni '20 del secolo scorso quando l'Amministrazione Provinciale prese in affitto dal Comune otto stanze di Palazzo Almerici per il deposito dell'archivio Metaurense di cui la stessa era titolare; lo stesso Archivio, dal 1956, sarà trasferito presso l'Archivio di Stato di Pesaro. Dopo l'approvazione in Consiglio Provinciale, nell'autunno del '53, del relativo schema si arrivò quasi due anni dopo, nel maggio del 1955, alla stipula di specifica convenzione regolante le modalità di funzionamento, i reciproci obblighi e il sostegno all'organismo: negli anni la convenzione è stata rimodulata e aggiornata, da ultimo con atto sottoscritto presso il Notaio Licini di Pesaro l'8.1.1992 al n. 54 di Registro, come approvata dalla Provincia con propria delibera C.P. n. 125 del 24.6.1991;
- attualmente risulta in servizio presso l'Ente Olivieri un dipendente della Provincia, come da combinato disposto della delibera di Giunta Provinciale n. 1702 del 10.6.1987 e, da ultimo del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 697/2013;

Visto lo schema di nuovo Statuto della Fondazione inviatoci dal Comune di Pesaro in allegato alla nota prot. n. 26074/2016;

Ritenuto, quale socio fondatore, opportuno approvare il nuovo Statuto nel testo formulato dal Comune stesso;

Considerato che:

- si è in presenza di un nuovo assetto istituzionale della Provincia quale ente di secondo livello e di modifiche concernenti le funzioni fondamentali e non fondamentali derivanti dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta "Del Rio";
- le competenze in materia culturale non sono più tra le funzioni fondamentali proprie del nuovo ente, per cui non è più giustificabile la presenza del nostro ente nella Fondazione Ente Olivieri, così come non sarebbe giustificabile un futuro

impegno di risorse finanziarie per sostenere le attività dalla stessa programmate nel corso degli anni futuri;

Rilevato che;

- con decreto presidenziale n. 148/2015 è stato approvato un progetto per la realizzazione, presso l'Ente Olivieri, di un Centro Documentazione dei materiali librari, fotografici, informativi, promozionali, ecc. prodotti dalla Provincia per procedere alla salvaguardia e alla valorizzazione di quanto dalla Provincia prodotto nei settant'anni di storia repubblicana;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover recedere dalla Fondazione Ente Olivieri;

Ritenuto, altresì, necessario disciplinare con apposito rapporto convenzionale le attività al momento in essere con la suddetta Fondazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visti:

- lo statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 56/2014;
- la Legge 114/2014;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 12 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli 9, astenuti 3 (Alessandri, Dellonti e Gambini) ;

Sulla base dell'esito delle votazioni,

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo statuto della Fondazione Ente Olivieri nell'articolato di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) Di recedere dalla Fondazione stessa per le motivazioni di cui in premessa;
- 3) Di dare mandato al Presidente dell'Amministrazione Provinciale affinché sia disciplinato un rapporto convenzionale con la Fondazione Ente Olivieri per dare continuità alle attività al momento in essere tra il nostro Ente e la Fondazione stessa.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma

--

Allegato _____ alla Deliberazione di Consiglio n _____ del _____

STATUTO

DELLA FONDAZIONE “.....”

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE BENI AMMINISTRATI E FINALITA'	3
TITOLO II – FONDATORI E PARTECIPANTI.....	5
TITOLO III - ATTIVITA' E VIGILANZA	6
TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE	9
CAPO I - IL PRESIDENTE.....	10
CAPO II - IL CONSIGLIO.....	11
CAPO III - DIRETTORE	14
CAPO IV - REVISORE LEGALE DEI CONTI	16
CAPO V - COMITATO DI DIREZIONE SCIENTIFICA	17
CAPO VI - COMITATO DEI PARTECIPANTI.....	19
CAPO VII - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	19
TITOLO V - COMPENSI E RIMBORSI.....	20
TITOLO VI - PATRIMONIO - RISORSE - CONTABILITA'	21
TITOLO VII – DOCUMENTI PROGRAMMATICI.....	24
TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	25
TITOLO IX – SCIoglimento E CESSAZIONE	25
TITOLO X – CLAUSOLA DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA DURATA, ENTRATA IN VIGORE	26

STATUTO DELLA “FONDAZIONE”

TITOLO I - COSTITUZIONE BENI AMMINISTRATI E FINALITÀ

Art. 1. - Costituzione - Sede

1. L’ **Ente Olivieri**, con sede in Pesaro, eretto in Ente morale con R.D. 15 settembre 1932, n. 1292, successivamente trasformato in Fondazione, con la finalità di curare e amministrare il lascito disposto a favore della Comunità di Pesaro (Città di Pesaro) da Annibale degli Abbatì Olivieri (1708-1789) con suo testamento olografo del 13 marzo 1787, assume la denominazione di “_Fondazione_____”

2. La **Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione**, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni, come disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2. - Beni amministrati

La Fondazione amministra:

La Biblioteca Oliveriana, costituita dalla libreria del lascito Olivieri, con il compito di conservare, aggiornare ed incrementare il patrimonio, promuovere le attività in ordine alla valorizzazione e fruibilità dello stesso, mediante apposite iniziative e attività editoriali, autonomamente o in collaborazione con gli Enti locali, la Regione, lo Stato, le istituzioni culturali, gli enti di ricerca e le università italiane e straniere, favorire ed estendere la pubblica lettura e la formazione culturale, al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza e la libertà dei cittadini tutelate dalla Costituzione.

Il Museo Archeologico Oliveriano, classificato con Decreto Interministeriale 15.9.1965 tra i Musei Medi di II^a categoria, con il compito di conservare, incrementare, valorizzare il patrimonio archeologico anche attraverso nuove acquisizioni e nuovi studi, promuovendo altresì iniziative volte all’istruzione e alla formazione in particolare dei giovani.

L'Archivio Storico del Comune di Pesaro, con il compito di assicurare la conservazione del rispettivo materiale, nonché altri archivi pubblici e privati eventuale oggetto di donazione o deposito.

Art. 3. - Finalità

1. La Fondazione promuove il ruolo della cultura come fattore identitario di coesione sociale, di pluralismo, di innovazione e competitività, per concorrere allo sviluppo del territorio, in coerenza con la storia della comunità locale.

2. La Fondazione persegue la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Città di Pesaro in un processo di pianificazione strategica e di progettazione integrata tra i diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, favorendo lo sviluppo turistico culturale e il raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

3. La Fondazione stimola e sviluppa la dimensione creativa e interdisciplinare della Città consolidandone la vocazione artistica e musicale.

4. La Fondazione, in particolare, nell'ambito dei beni di cui all'art.2:

Conserva, aggiorna ed incrementa il patrimonio della Biblioteca Oliveriana, promuove la ricerca in ordine alla valorizzazione e fruibilità dello stesso mediante apposite iniziative ed attività editoriali, autonomamente o in collaborazione con gli enti locali, la Regione, lo Stato, le istituzioni culturali, gli enti di ricerca e le Università italiane e straniere; favorisce ed estende la pubblica lettura e la formazione culturale al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini tutelate dalla Costituzione;

Conserva, incrementa e valorizza il patrimonio del Museo Archeologico anche attraverso nuove acquisizioni e nuovi studi, promuovendo altresì iniziative volte all'istruzione e alla formazione in particolare dei giovani;

Cura la conservazione del materiale dell'Archivio Storico del Comune di Pesaro e di altri Archivi pubblici e privati eventualmente oggetto di donazione o deposito.

5. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione, in linea con gli indirizzi e con la politica culturale del Comune di Pesaro:

-
- a) pianifica e programma l'attuazione delle scelte strategiche di valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico e musicale di Pesaro, promuovendo e sostenendo i relativi interventi;
 - b) assicura le migliori condizioni per la conoscenza, la conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale materiale e immateriale della città;
 - c) promuove programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale.

TITOLO II – FONDATORI E PARTECIPANTI

Art. 4. - Membri della Fondazione

- 1. Sono Fondatori** il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro e Urbino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
- 2. Possono ottenere la qualità di Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipino operativamente alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro, beni o servizi, nelle forme e misure definite dal Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento attuativo il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di "Partecipante", individuando categorie di Partecipanti differenziate in ragione del livello di contribuzione, dei relativi diritti e benefit di comunicazione.
- 3. I partecipanti possono destinare** il proprio contributo a specifici progetti rientranti nel novero delle attività della Fondazione.

Articolo 5. - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione

- 1. La qualità di Partecipante**, dà diritto a quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19, in ragione dell'importanza di tale categoria per l'equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende fruire di una base partecipativa quanto più ampia possibile.

2. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 6. - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza, l'esclusione dei soggetti Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, dai regolamenti attuativi della Fondazione o comunque assunti;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione per il perseguimento dei fini di quest'ultima;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento e/o concorsuali.

3. I soggetti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

4. L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

TITOLO III - ATTIVITA' E VIGILANZA

Art. 7. - Attività istituzionali

1. La Fondazione svolge ogni attività connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, privilegiando le seguenti aree:

-
- A. Biblioteca e Museo Archeologico Oliveriano;
 - B. Biblioteche ed Archivi comunali;
 - C. Musei e raccolte comunali;
 - D. Teatri comunali, luoghi della cultura, dello spettacolo e dell'arte musicale;
 - E. Attività, eventi culturali e di promozione del territorio;

Nelle medesime aree svolge in particolare i seguenti compiti istituzionali:

- a) elabora, secondo modelli di gestione integrata e nel rispetto dei principi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, piani strategici e programmi di sviluppo del sistema culturale;
- b) definisce obiettivi di valorizzazione delle risorse culturali, espressivi degli elementi identitari del territorio, mediante processi di condivisione con gli interlocutori locali, pubblici e privati;
- c) assicura la gestione delle attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al Codice dei beni culturali e del Paesaggio;
- d) incentiva azioni di connessione con risorse culturali anche in aree territoriali diverse da quelle del sistema locale, per la creazione di "reti" funzionali agli obiettivi di valorizzazione e all'ampliamento dell'offerta culturale;
- e) interviene sui fattori di accessibilità dei luoghi e degli istituti di cultura: trasporti, ricettività turistica, comunicazione, tecnologie innovative, ecc., contribuendo a qualificare la rete dei servizi primari atti ad assicurare una migliore fruizione senza discriminazioni di sorta;
- f) sviluppa centri di creatività ed innovazione culturale ampliando le opportunità per gli operatori e i professionisti del settore, per generare sviluppo nella sua duplice declinazione di coesione sociale e di crescita economica;
- g) definisce modalità operative e organizzative, orientate alla sostenibilità economica, per la gestione del sistema;
- h) promuove il reperimento di risorse su fonti di finanziamento, anche a livello comunitario, per sostenere la gestione corrente e per incrementare il patrimonio intangibile.

Art. 8. - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione pone in essere tutte le attività, strumentali, accessorie, direttamente connesse a quelle istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-
- a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
 - b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;
 - c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;
 - d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;
 - e) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti, la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
 - f) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - g) costituire ovvero partecipare, in via accessoria e strumentale, a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - h) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con gli enti territoriali e il Ministero per i beni e le attività culturali e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;
 - i) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
 - j) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno della propria attività istituzionale, anche attraverso misure di natura promozionale, nonché svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, dello spettacolo, del merchandising, della cultura in genere, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti;
 - k) approfondire il rapporto tra cultura e attività economiche in ragione della vocazione produttiva del territorio;

-
- l) coinvolgere nelle proprie iniziative il mondo della scuola e della formazione in generale con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche così da formare nei giovani le capacità tecnico pratiche e culturali necessarie per offrire un contributo innovativo al mondo del lavoro;
 - m) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, nonché di controllo della gestione finanziaria e operativa.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9. - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Conservatore ;
- e) il Comitato di direzione scientifica;
- f) il Revisore Legale dei Conti;
- g) il Comitato dei Partecipanti;
- h) l'Assemblea di Partecipazione.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque esercizi e in ogni caso decadono in concomitanza della scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Pesaro, qualora la durata in carica del Sindaco dovesse essere inferiore.

Il componente nominato prima della scadenza originaria resta in carica fino a tale scadenza.

CAPO I - IL PRESIDENTE

Articolo 10. – Il Presidente. Competenze.

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Sindaco pro tempore del Comune di Pesaro.

2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa e impulso necessari per il buon funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- b) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, di accordi di valorizzazione, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i relativi programmi, in merito ai beni culturali di pertinenza pubblica e/o privata, sostenendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- c) promuove le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti;
- d) assicura che le attività di valorizzazione definite dalla Fondazione siano compatibili con le esigenze della tutela di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all' art. 24;
- f) partecipa alle sedute del Comitato di direzione scientifica;
- g) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e organismi internazionali, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, del Conservatore, dei componenti del Comitato di direzione scientifica;

4. Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 11. - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque, compreso il Presidente, individuati come segue:

- a) un componente con funzioni di Presidente della Fondazione nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Pesaro o suo delegato;
- b) due componenti nominati dal Sindaco del Comune di Pesaro, sentiti gli altri Fondatori;
- c) due componenti nominati dal Sindaco del Comune di Pesaro su proposta del Comitato dei Partecipanti;

2. Fino all'individuazione dei membri espressione dei Partecipanti il Consiglio di Amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1 lettera a) e b).

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, salvo quanto indicato all'art. 9, comma 2 del presente statuto. Tutti i consiglieri compreso il Presidente decadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

4. Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore Legale dei conti.

5. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli nel rispetto delle nomine di cui ai precedenti commi. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei membri, s'intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa; ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. In particolare:

- a) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo nonché le relazioni accompagnatorie;
- b) approva il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'art. 24;
- c) trasmette tempestivamente i documenti di cui alle lettere a) e b) ai Fondatori ai Partecipanti;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto di beni mobili ed immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- e) determina i criteri in base ai quali i soggetti possono diventare Partecipanti fissando il valore minimo dei contributi e procede alla relativa nomina;
- f) delibera in merito all'esclusione dei soggetti Partecipanti;
- g) approva i regolamenti attuativi per il funzionamento e la gestione della Fondazione, il regolamento di organizzazione e il relativo schema organizzativo;
- h) delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali e altri organismi;
- i) nomina il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, e ne determina il relativo compenso, sentito il Revisore Legale dei conti;
- j) nomina i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente della Fondazione;
- k) nomina il Conservatore su proposta del Presidente della Fondazione;
- l) determina la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'art. 20;
- m) esamina le proposte formulate dal Comitato di direzione scientifica di cui all'art. 16;
- n) delibera in merito alla partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro;
- o) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- p) delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;

q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti avendo cura ed assumendosi la responsabilità della tutela del Fondo di dotazione;

Articolo 13. - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale dei Conti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audio conferenza e videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti qualora ciò fosse necessario.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore Legale dei conti e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non pregiudica la validità della riunione.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere di Amministrazione, si procederà alla sostituzione del Consigliere di

Amministrazione decaduto secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto. Il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

9. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.

10. Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante individuabile anche tra i componenti del Consiglio.

CAPO III - DIRETTORE

Articolo 14. - Nomina e competenze.

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, a seguito di procedura comparativa tra persone dotate di elevata qualificazione professionale, di competenze artistico-culturali, manageriali e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di organizzazioni complesse.

2. Il Direttore sovrintende alle attività scientifico - culturali, tecnico - amministrative, economico - finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo, dal documento programmatico annuale e dal piano strategico di sviluppo pluriennale. Il Direttore in particolare:

- a) svolge compiti di gestione della Fondazione, di proposta ed impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente;
- b) predisporre il bilancio annuale di esercizio e il bilancio di previsione;

-
- c) predispone le relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
 - d) predispone il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'art. 24 e ne cura l'attuazione;
 - e) provvede, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e gestione del personale dipendente e ove lo ritenga opportuno all'assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici;
 - f) è responsabile della istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione e ne provvede ai relativi atti esecutivi.

Nell'ambito delle sue attribuzioni si impegna a:

- a) realizzare iniziative formative e di ricerca in materia di beni, attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
- b) elaborare parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati dagli istituti e luoghi della cultura;
- c) curare il progetto culturale della Fondazione, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura mantenendo i contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- d) assicurare una stretta relazione con il territorio, nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare le collezioni con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
- e) concorrere alla definizione di programmi e promuovere iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale;
- f) promuovere progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- g) incentivare, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura in un'ottica di reti territoriali e nell'ambito del "Sistema Museale regionale";

-
- h) curare, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Amministrazione, la ricerca dei finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati;
 - i) dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione, avendo cura di assicurare il coinvolgimento e il raccordo con il personale del Comune facente capo ai Servizi relativi alle omologhe aree di intervento della Fondazione;
 - j) collaborare con il Comitato Scientifico coordinandone i lavori;
 - k) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituiscono, per le rispettive competenze il Presidente o persona espressamente designata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Direttore o successivamente.

CAPO IV - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art.15. Nomina e Competenze

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Fondatore Comune di Pesaro, sentiti gli altri fondatori, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della stessa, esercita il controllo contabile sul progetto di bilancio annuale di previsione e sul progetto di bilancio annuale consuntivo, redigendo apposite relazioni accompagnatorie, verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile.

3. Il Revisore Legale dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni della Fondazione o su singole questioni. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore Legale dei Conti redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione. Informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco del Comune di Pesaro di tutti gli atti ed i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

CAPO V - COMITATO DI DIREZIONE SCIENTIFICA

Articolo 16. - Il Comitato di direzione scientifica

1. Il Comitato di direzione scientifica è organo di progettazione culturale e scientifica a competenza tecnica intersettoriale ed è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra persone fisiche o giuridiche italiane e/o straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

2. Il Comitato svolge funzioni propositive e collabora nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. Il Comitato e i singoli componenti avanzano proposte in ordine alla definizione dei piani e programmi, agli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione e il Direttore ne richiedano il parere.

3. Il Comitato è presieduto e si riunisce per iniziativa del Direttore che, ai fini del precedente comma, assicura l'armonizzazione tecnico-scientifica delle attività di tutela e valorizzazione della Fondazione. In ogni ipotesi di mancanza o impedimento del Direttore le rispettive funzioni sono assicurate dal Presidente della Fondazione.

4. Il Funzionamento del Comitato, le modalità e la tempistica della sua convocazione sono disciplinate con apposito regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Il Conservatore

1. Il Conservatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a seguito di procedura comparativa tra persone in possesso di vasta cultura con profonda conoscenza del patrimonio culturale, sovrintende alla tutela, alla conservazione, all'integrità e all'accrescimento dello stesso, con specifico riguardo al nucleo oliveriano, ovvero al complesso di beni bibliografici, documentari, archivistici, archeologici, ecc., provenienti dal lascito Olivieri e dalle successive donazioni, lasciti e acquisizioni.

2. Il Conservatore svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) coopera nella realizzazione dei programmi annuali della Fondazione, in particolare ogni volta che il patrimonio oliveriano vi sia implicato;
- b) propone piani annuali di iniziative per lo studio e la conoscenza del patrimonio oliveriano mediante mostre, conferenze, cicli di lezioni, convegni e altre idonee attività, anche in sinergia con università, enti territoriali, biblioteche, istituti e associazioni;
- c) cura l'inventariazione, la catalogazione, la digitalizzazione e l'immissione online dei materiali del patrimonio oliveriano e ne favorisce la messa a disposizione degli studiosi;
- d) relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito alle necessità finanziarie per l'adeguata custodia, la conservazione, l'accrescimento e lo sviluppo dello stesso patrimonio;
- e) identifica e documenta le collezioni esposte e conservate nei depositi, curandone l'inventario e la catalogazione, secondo le normative e le procedure di riferimento. Cura il registro inventariale, redige le schede di catalogazione, anche su formato elettronico, conserva le schede di catalogazione, la documentazione fotografica e i supporti informatici;
- f) protegge il patrimonio da possibili deterioramenti – causati da umidità, siccità, luce o temperatura inadeguata – oppure da danneggiamenti o furti, valutando i rischi potenziali e controllando periodicamente lo stato di conservazione dei beni. Collabora in queste attività con restauratori e altri professionisti, coordinandone i lavori;
- g) progetta attività didattiche e divulgative, organizzando visite guidate, incontri e programmi di approfondimento, con particolare riguardo per le attività destinate a famiglie e studenti;
- h) fornisce assistenza e consulenza a studiosi e ricercatori interessati ai beni conservati;
- i) organizza e dirige il trasporto delle opere in uscita sia per mostre sia per interventi di restauro, curando la parte burocratica (compilare le polizze assicurative, controllare le operazioni).

CAPO VI - COMITATO DEI PARTECIPANTI

Articolo 18. – Composizione e Competenze

1. **Il Comitato dei Partecipanti è composto** dalle persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, e dagli Enti che, su accettazione del Consiglio di Amministrazione, si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione.

2. **Il Comitato dei Partecipanti propone la nomina di** due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione.

3. **Il Comitato dei Partecipanti** a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ha il compito di:
 - a) incentivare l'attività di fundraising della Fondazione;
 - b) promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
 - c) individuare progetti ed iniziative in linea con le finalità della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla programmazione dell'attività, allo sviluppo di iniziative e interventi funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. **Il funzionamento del Comitato**, le modalità e le tempistiche della sua convocazione sono disciplinate con apposito regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Articolo 19. - Composizione e Competenze

1. **1. Qualora alla Fondazione, oltre ai Fondatori, partecipino altri soggetti**, ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione istituisce l'Assemblea di Partecipazione.

2. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione, compresi i Fondatori, e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea di Partecipazione fornisce pareri consultivi e formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione.

4. L'Assemblea di Partecipazione è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e può promuovere momenti di confronto con gli altri organi della Fondazione. In tal caso ha luogo l'Assemblea plenaria quale momento di confronto, di analisi e di proposizione in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. All'Assemblea Plenaria possono intervenire persone fisiche e/o giuridiche che ne facciano richiesta, previo consenso dell'assemblea stessa alla loro partecipazione.

L'Assemblea favorisce proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, e la loro partecipazione alle scelte della Fondazione.

5. Il Funzionamento dell'Assemblea di Partecipazione, le modalità e la tempistica della sua convocazione sono disciplinate con apposito regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - COMPENSI E RIMBORSI

Articolo 20. – Compensi e rimborsi.

1. Le cariche ricoperte negli organi collegiali della Fondazione, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità sentito il Revisore Legale dei Conti.

2. Al Direttore spetta un compenso annuo. La misura del compenso annuo del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore, con deliberazione assunta all'unanimità.

3. Al Conservatore spetta un compenso annuo. La misura del compenso annuo del Conservatore è stabilita con le modalità di cui al comma 2.

4. Al Revisore spetta un compenso annuo. La misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo i vincoli e limiti posti dalle norme, con deliberazione assunta all'unanimità.

TITOLO VI - PATRIMONIO - RISORSE - CONTABILITA'

Art. 21. – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di dotazione costituito da tutti i beni mobili dell'Ente Olivieri (Biblioteca e Museo Archeologico oliveriano) e più precisamente: dal patrimonio della Biblioteca e del Museo Archeologico oliveriano, dalle pergamene e dai manoscritti, dalle collezioni delle monete e medaglie, degli avori, dei bronzetti, dei cammei, gemme e pietre incise e raccolte di mappe e carte geografiche, nonché da una collezione di disegni collocabili tra la fine del Quattrocento e il primo ventennio dell'Ottocento; dalle attrezzature, arredi, mobili, strumenti elettronici e altro materiale in dotazione dell'Ente Olivieri; dalle donazioni e lasciti a tutt'oggi ricevuti dall'Ente Olivieri; dai diritti di utilizzo gratuito in via continuativa degli immobili destinati in via permanente alla sede dell'Ente, della Biblioteca e del Museo Archeologico Oliveriano;
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati - con espressa destinazione ad incremento del patrimonio - dai Fondatori e dai Partecipanti;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati al patrimonio;
- d) dalle elargizioni, donazioni e lasciti, fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il Fondo di dotazione, indicato al precedente comma 1. lettera a), costituito da tutti i beni mobili di proprietà dell'Ente Olivieri dovrà essere tenuto separato contabilmente dalle componenti del patrimonio indicate al precedente comma 1, lettere da b) ad f), con conseguente obbligo di distinta rilevazione nella contabilità della Fondazione, nel bilancio annuale di previsione e in quello consuntivo, nonché obbligo di redazione di distinto inventario analitico.

3. Il Patrimonio è indisponibile, inalienabile e aumentabile per nuove acquisizioni, lasciti testamentari, e la sua tutela verrà garantita separando la contabilità relativa alla conservazione ed all'incremento del medesimo da quella relativa alla gestione corrente svolta per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 22. - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei Fondatori, e dei Partecipanti;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio intangibile;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati al patrimonio intangibile;
- e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da sponsorizzazioni, eventuali introiti pubblicitari, entrate straordinarie, eventuali proventi derivanti da forniture di servizi e royalties.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, principali ed accessori, solo dopo la copertura dei costi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del suo Patrimonio Intangibile.

Art. 23. - Esercizio Finanziario, bilancio annuale di previsione e consuntivo

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi, unitamente ai verbali di seduta in cui sono stati approvati, a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli art. 2423 bis e seguenti del codice civile.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio annuale consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione e debbono essere suddivisi per sezioni, indicando per ogni singolo settore di attività di principale intervento, le risultanze gestionali rispettivamente preventive e consuntive. Il rendiconto annuale deve rappresentare altresì le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare con chiarezza e precisione, oltre all'attività svolta dalla Fondazione, gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio intangibile della Fondazione.

6. In relazione all'obbligo di separata annotazione contabile del Fondo di dotazione, di cui al precedente art. 21, lettera a), il bilancio annuale di previsione e il bilancio annuale consuntivo dovranno riportare distinta annotazione:

- a) nell'attivo: dei beni mobili di proprietà dell'Ente Olivieri, con distinta annotazione delle sue componenti;
- b) nel passivo: del Fondo di dotazione intangibile, di cui al precedente art. 21 lettera a, costituito da tutti i beni mobili di proprietà dell'Ente Olivieri;

7. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio annuale consuntivo sono trasmessi ai Fondatori e ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio annuale consuntivo sono altresì depositati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione ed

alla relazione del Revisore Legale dei Conti, ove richiesto, presso la locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino e/o presso eventuali altri organi di vigilanza preposti.

9. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione approvato.

10. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

11. Gli eventuali utili o avanzi delle gestioni annuali, previo utilizzo per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

12. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, sia durante la vita della Fondazione che all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII – DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Articolo 24. – Piano strategico di sviluppo pluriennale e programma annuale degli interventi

1. Il Piano strategico di sviluppo pluriennale è il documento che definisce gli assi strategici, le priorità e gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione.

Il Piano è predisposto dal Direttore, sentito il Comitato di direzione scientifica ed è il riferimento vincolante nella redazione del bilancio preventivo e del programma annuale degli interventi.

Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Piano strategico di sviluppo e il programma annuale degli interventi sono pubblicati sul sito internet della Fondazione e su quelli dei Fondatori.

TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 25. - Organizzazione e personale

- 1. la Fondazione può avvalersi di personale** proprio e di personale messo a disposizione, a qualsiasi titolo, dai Fondatori e dai Partecipanti tramite gli istituti previsti dalle normative vigenti e previo consenso dei dipendenti medesimi.

- 2. La Fondazione può avvalersi di un Segretario generale** con funzioni di supporto giuridico, amministrativo e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione.

- 3. Lo schema organizzativo della Fondazione** assicura il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi e alle risorse finanziarie disponibili; la copertura dei posti dei responsabili delle attività avviene anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Presidente della Fondazione.

- 4. Le determinazioni in ordine al reclutamento del personale** sia a tempo determinato che indeterminato sono assunte nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della selezione previsti per l'amministrazione comunale.

- 5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti** è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

TITOLO IX – SCIoglimento E CESSAZIONE

Articolo 26. – Scioglimento / Cessazione

-
1. **La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione** per riconosciuta impossibilità di funzionamento e nei casi previsti dal codice civile.

 2. **L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione** che provvederà alla nomina di un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

 3. **All'atto dello scioglimento i beni affidati in uso o concessione** a qualsiasi titolo alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

 4. **In caso di cessazione della Fondazione l'intero patrimonio** di essa si trasferisce ad altro soggetto giuridico avente finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, con obbligo del rispetto delle finalità statutarie e dei vincoli connessi al regime dei beni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X – CLAUSOLA DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA DURATA, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 27. - Clausola di rinvio

1. **Per quanto non previsto dal presente statuto** si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 28. - Norma transitoria

2. **Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà immediatamente e validamente operare** nella composizione determinata ai termini di quanto previsto al precedente articolo 11, comma 2 e verrà successivamente integrato con la nomina dei componenti di cui al medesimo articolo 11, comma 1 lettera c).

Articolo 29. - Durata

1. **La Fondazione** ha durata illimitata.

Articolo 30. – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, entra in vigore – ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 – a seguito di approvazione da parte della locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, a termini del medesimo D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 7 maggio 2002.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto decadono e sono abrogati, a tutti gli effetti, il precedente Statuto ed ogni altra norma interna contraria al nuovo Statuto.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 1690/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI - RECESSO DALLA FONDAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 08/11/2016

**il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO**
Ai sensi dell'art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO SUPPORTO AMM.VO DIRETTORE GEN.LE E NUCLEO DI VALUTAZ. IN
TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE - CONTROLLO STRATEGICO
E DI GESTIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1690/2016 del UFFICIO SUPPORTO AMM.VO DIRETTORE GEN.LE E NUCLEO DI VALUTAZ. IN TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI - RECESSO DALLA FONDAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 27/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 25 DEL 17/11/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI -
RECESSO DALLA FONDAZIONE**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 30/11/2016

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 25 DEL 17/11/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI -
RECESSO DALLA FONDAZIONE**

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata NON immediatamente eseguibile, a norma dell'art 134 comma 4 T.U. del 18.08.2000 n. 267

Pesaro, li 13/12/2016

Il Segreterario Generale
BENINI RITA

sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 25 DEL 17/11/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI -
RECESSO DALLA FONDAZIONE**

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 30/11/2016 al 15/12/2016 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 16/12/2016

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale